

Al. 1

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (G.U. s.g. n. 50 - 29/2/1992) modificata dall'**art. 7 comma 8** della **L. 03/05/2004 n. 212** - (S.O G.U. s.g. n. 104 del 05/05/2004) "**Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie**".

ART. 1

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie⁽¹⁾ previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione(§) e le emittenti radiotelevisive locali(#).

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).

(#) Così come modificato dalla L. 3/50/2004, n. 212 (S.O G.U. s.g. n. 104 del 05/05/2004).

2. Le targhe e le inserzioni di cui al **comma 1** possono contenere solo le seguenti indicazioni:
 - a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
 - b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;
 - c) onoreficenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di

⁽¹⁾ La **legge 26 febbraio 1999, n. 42**: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" (G.U. s.g. n. 50 - 2/3/99) all'**articolo 1**. "Definizione delle professioni sanitarie", **comma 1**, prevede: la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con **regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

autorizzazione e vigilanza, di cui all'**articolo 43** della **legge 23 dicembre 1978, n. 833**. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al **comma 1**.

ART. 2

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'**art. 1**, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'**art. 1**, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'**art. 4** a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
- 3 bis.** Le autorizzazioni di cui al **comma 1** sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità (*).

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

ART. 3

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'**art. 1**, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'**art. 40** del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (*). Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false, la sospensione è da sei mesi ad un anno. Alla stessa

sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

ART. 4

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria (*), attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (§) e le emittenti radiotelevisive locali(#), con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).

(#) Così come modificato dalla L. 3/50/2004, n. 212 (S.O G.U. s.g. n. 104 del 05/05/2004).

2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al **comma 1**, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al **comma 2**, si applicano le disposizioni di cui al **comma 3 dell'art. 1**.

ART. 5

1. La pubblicità di cui all'**art. 4** è autorizzata dalla regione ⁽²⁾, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al **comma 3 dell'articolo 2**.

⁽²⁾ Altra importante innovazione, da sottolineare è quella approvata dal D.L.vo n. 96 del 30/3/99 (G.U. s.g. n. 90 del 19/4/99), con il quale sono state trasferite ai Comuni (per le Regioni che già hanno ottemperato alla previsione normativa) le funzioni amministrative prima assolate dalle Regioni stesse.

In concreto, la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 5 L. n. 175/92, viene attribuita ai Comuni.

Pertanto gli Ordini dovranno attivarsi, al fine di conoscere se la propria regione ha provveduto in proposito e comportarsi di conseguenza per il rispetto delle nuove regole e procedure della "Pubblicità sanitaria".

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'**articolo 4**, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (*).

(*). Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

- 5 bis.** Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici (*).

(*). Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

- 5 ter.** Le autorizzazioni di cui al **comma 1** sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità (*).

(*). Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

ART. 6

1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'**articolo 1** e nell'**articolo 3**, in quanto compatibili.

ART. 7

1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su

argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al **sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47**, come sostituito dall'**articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416**.

ART. 8

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

ART. 9

1. Con decreto del Ministero della sanità, sentito il parere delle Federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumenti di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al **comma 1**, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al **comma 2** è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

ART. 9 BIS

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'**art. 1**, nonché le strutture sanitarie di cui all'**art. 4** possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente (*).

(*). Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

ART. 10

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al **comma 1 dell'articolo 1**, le strutture di cui all'**articolo 4** e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'**articolo 6** devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: **MARTELLI**